



COMUNE DI RIVA DEL GARDÀ  
PROVINCIA DI TRENTO

**Oggetto:** Confronto concorrenziale per l'affidamento a cattimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di "valorizzazione Forte Garda zona est" CUP F87B17000340004 - CIG 7313786722. **Risposta a quesito.**

Riva del Garda, 8 gennaio 2018

Prot. n. 201800000613/OPK850

Spett.li Ditte invitate

E' pervenuto da parte di un operatore economico invitato a partecipare al confronto concorrenziale di cui in oggetto il seguente **quesito**:

"Visto quanto riportato al punto 2.Soggetti ammessi a partecipare - "le imprese invitate a partecipare singolarmente devono partecipare in ATI in caso di mancato possesso della cat. OS30 e quanto riportato al punto caratteristiche principali dei lavori -schema contrattuale al punto 10) lettera b) in cui si specifica che il subappalto della categoria OS30 non concorre al raggiungimento del limite del 30%, si chiede cortesemente di precisare se la cat. OS30 è scorporabile o subappaltabile per intero oppure se l'impresa non è in possesso della cat. OS30 deve partecipare in ATI."

Al quesito di cui sopra si provvede a formulare la seguente **risposta**:

La categoria OS30, come indicato al "punto 10) Classificazione dei lavori", lettera b), dell'allegato all'invito denominato "Caratteristiche principali dei lavori – schema contrattuale", è una categoria scorporabile **E SUBAPPALTABILE NEL LIMITE DEL 30% DELL'IMPORTO DELLE OPERE MEDESIME IL CUI SUBAPPALTO NON CONCORRE AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DEL 30% previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.**

Quanto sopra è precisato anche al paragrafo " 3.1 – Dichiarazione di subappalto" al punto 2) come segue:

*2) ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell'art. 105 comma 5 e dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile S.I.O.S. OS30, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.*

La categoria OS30 quindi **non può assolutamente essere subappaltata per intero.**

**Il concorrente invitato che non sia qualificato nella categoria OS30**, con le modalità indicate nella lettera d'invito al paragrafo "2-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE" (**La**

*qualificazione nella categoria OS30 avviene con il possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 ovvero con il possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. relativa agli impianti elettrici. Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori nella categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.) deve, **A PENA DI ESCLUSIONE**, per mancanza delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie, partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo di Imprese. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.*

Si ritiene che la risposta al quesito di cui sopra sia di interesse generale e pertanto la presente nota verrà inviata a mezzo PEC a tutti gli operatori economici invitati a partecipare al confronto concorrenziale in oggetto.

Distinti saluti.

In temporanea assenza del RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ing. Sergio Pellegrini  
- *Ing. Fiorenzo Brighenti* -  
Firmato digitalmente

sp